



MATERIALI DA COSTRUZIONE

DLGS 101/2020



Materiali da Costruzione

- Granitoidi
(*graniti, sienite e ortogneiss*)
- Porfidi
- Tufo
- Pozzolana
- Lava
- Derivati delle sabbie zirconifere



Materiali che incorporano Residui Industriali

- Ceneri volanti
- Gosfogesso
- Scorie di fosforo
- Scorie di stagno
- Scorie di rame
- Fanghi rossi
(*residui della produzione dell'alluminio*)
- Residui della produzione di acciaio



ART. 29 COMMA 3

IL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI MATERIALI GARANTISCE CHE:

A

Sono determinate le **concentrazioni di attività dei radionuclidi** specificati nell'allegato II, seguendo le norme di buona tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato **l'indice di concentrazione di attività** come stabilito nell'allegato II;

B

I risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attività costituiscono parte integrante della **dichiarazione di prestazione** di cui all'Articolo 4, del regolamento (ue) n. 305/2011



Qualora sia superato il livello di riferimento in termini di dose di cui all'allegato II, **il materiale non può essere utilizzato** per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione.

REGOLAMENTO UE N. 305/2011 ALLEGATO V

La **valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali sono effettuate conformemente a uno dei sistemi in AII.V**

1.4. Sistema 3 - Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

a) Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;

b) Il laboratorio di prova notificato determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante)





TITOLO XVI APPARATO SANZIONATORIO Dlgs 101/2020

Comma 8. La violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 6, è punita con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 100.000,00.

CONCLUSIONI

Qualsiasi cava o produttore di materiali da costruzione (all II dlgs 101/20) che immette in commercio tali prodotti, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, per integrazione del certificato di prestazione del prodotto, **deve effettuare** misure di radioattività sui prodotti e calcolare l'Indice di concentrazione di attività.

IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO

L.B.Servizi per le aziende è un laboratorio di prova notificato
Art.43 regolamento (UE) 305/2011 per misure di radioattività.

Definito un piano di campionamento di verifica (in genere stesse periodicità di controllo prescritte in autorizzazione AIA – o in alternativa un campionamento annuo a meno di modifica dei lotti di produzione)



RITIRO DEDICATO
presso il produttore
dei campioni

1



SPETTROMETRIA GAMMA
Prova accreditata
ACCREDIA UNI17025

2



CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI
e calcolo dell'indice di
concentrazione di attività

3